

ELENCO A - opere "strategiche"

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale* la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (di cui all'allegato B1 della DGR n. 438/2005)

Destinazione	Precisazioni
A.1 : EDIFICI a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale ⁽¹⁾ b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale ⁽¹⁾ c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali ⁽¹⁾ d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane ⁽¹⁾ e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) ⁽²⁾ f) Centri funzionali di protezione civile ⁽³⁾ g) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione i) Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ⁽¹⁾ j) Centrali operative 118 k) Presidi sanitari ⁽⁴⁾	(1) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza; (2) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti; (3) Definiti in base al DPCM 15.12.1998; (4) Limitatamente agli edifici ospitanti i distretti sanitari di base;
A.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI a) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse ⁽⁵⁾ , limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ b) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ c) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ⁽⁶⁾ d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) e) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali ⁽⁷⁾ f) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione) ⁽⁸⁾ g) Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾	(5) Ponti, viadotti, sottopassi, gallerie, cavalcavia, ecc.; (6) Fino ad impianti di media tensione e cabine di trasformazione "alte" (superiori ad un piano); (7) Limitatamente alle reti di adduzione primaria; (8) Pubbliche e private, limitatamente alle strutture costituenti le dorsali;

* Per "competenza regionale" si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.



ELENCO B – opere “rilevanti”

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale* che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (di cui all'allegato B2 della DGR n. 438/2005).

Destinazione	Precisioni
<p>B.1 : EDIFICI</p> <p>a) Asili nido e scuole di ogni ordine e grado ⁽⁹⁾</p> <p>b) Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)</p> <p>c) Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)</p> <p>d) Edifici aperti al culto ⁽¹⁰⁾ non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003</p> <p>e) Stadi ed impianti sportivi ⁽¹¹⁾</p> <p>f) Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) ⁽¹²⁾</p> <p>g) Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) ⁽¹³⁾, o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) ⁽¹⁴⁾ suscettibili di grande affollamento</p> <p>h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi ⁽¹⁵⁾</p>	<p>(9) Scuole elementari, medie, superiori, centri di formazione professionale, scuole private, Università, ecc.;</p> <p>(10) Chiese, cappelle pubbliche, ecc.;</p> <p>(11) Dotati di strutture fisse superiori almeno ad un piano e/o di tribune fisse;</p> <p>(12) Ospedali, case di cura, e tutte le strutture, anche convenzionate, che prevedono la degenza;</p> <p>(13) Suscettibili di grande affollamento;</p> <p>(14) Centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, ecc., con superficie utile aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;</p> <p>(15) Strutture industriali soggette agli artt. 6 o 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;</p>
<p>B.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI</p> <p>a) Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico ⁽¹⁶⁾</p> <p>b) Opere di ritenuta non di competenza statale ⁽¹⁷⁾</p> <p>c) Impianti di depurazione ⁽¹⁸⁾</p> <p>d) Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità ⁽¹⁹⁾ eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile ⁽²⁰⁾</p>	<p>(16) Stazioni ferroviarie, aeroportuali, navali, terminal autobus, tranvie-metropolitane, ecc.;</p> <p>(17) Dighe, sbarramenti ed invasi di competenza regionale o provinciale;</p> <p>(18) Inclusi gli impianti per il trattamento delle acque ed i serbatoi ad uso privato superiori a 1.000 m³;</p> <p>(19) Inclusi i ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative, la cui interruzione provochi situazioni di isolamento;</p> <p>(20) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti;</p>

* Per “competenza regionale” si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.